

Bozza di Mozione

(sulla base di quella inviata dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee)

Il Consiglio comunale di _____, riunito il giorno _____

PREMESSO CHE:

- l' art. 117 della Costituzione ripartisce tra lo Stato e le Regioni la competenza legislativa in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e “governo del territorio”;
- la suddetta potestà legislativa concorrente permette al legislatore regionale di concorrere con lo Stato in materie particolarmente sensibili per gli interessi e lo sviluppo dei territori , consentendo quindi ampia condivisione delle decisioni da assumere in tali settori, secondo meccanismi di responsabilizzazione e partecipazione;
- le risorse naturali costituiscono senza dubbio un interesse primario per la popolazione dei territori interessati che possono richiedere alle istituzioni locali di adoperarsi efficacemente ma con la massima cautela nei confronti di quelle politiche energetiche idonee a condizionare a livello economico ed ambientale il prossimo futuro;
- il D.Lgs n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni e il recente D.Lgs n. 133 del 2014 (c.d.Sblocca Italia) contenevano una disciplina in materia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali che affidava via prioritaria allo Stato l’adozione delle decisioni fondamentali in relazione alla realizzazione degli interventi di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, in violazione del principio di leale collaborazione;

CONSIDERATO CHE:

- le Assemblee legislative di diverse regioni italiane (compresa quelle della regione Marche) hanno depositato nel mese di ottobre 2015 presso la Corte di Cassazione richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'art. 75 della Cost. e dell'art. 29 della Legge n. 352/1970, dell'art. 38, commi 1,1bis e 5 del Decreto Legge n. 133/2014, dell'art. 57, comma 3bis del decreto legge n. 5/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, dell'art. 1, comma 8bis della legge n. 239/2004 “Riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia” nonché dell'art. 6, comma 17 del D.Lgs n. 152/2006;
- il legislatore statale, approvando la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016-all'art. 1, commi da 239 a 242), ha modificato le norme oggetto dei quesiti referendari con il fine dichiarato di accogliere le istanze in essi contenute;
- l'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 gennaio 2016, ha ritenuto soddisfatti cinque dei sei quesiti referendari a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016 alle sopra richiamate disposizioni normative, stabilendo ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352/1970, che *“le relative operazioni referendarie non hanno più corso”*;

- il conflitto di attribuzione (art. 134 Cost) sollevato innanzi alla Corte Costituzionale da alcune delle regioni promotrici del referendum popolare in esame con riferimento all'art. 1, comma 240, lett. b) e c) della legge n. 208/2015, sul presupposto che tali disposizioni fossero finalizzate unicamente a far venir meno l'oggetto del secondo e terzo quesito referendario e quindi ad impedire lo svolgimento della consultazione popolare sul punto, è stato dichiarato inammissibile in data 9 marzo u.s.;

- la Corte di Cassazione, con la medesima ordinanza, ha ritenuto il sesto quesito referendario, diretto ad estendere l'operatività del divieto (contenuto nell'art. 6, comma 17 del D.Lgs n. 152/2006) di svolgere attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 128/2010, non soddisfatto dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208/2015 che così recita: *"Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione, finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale."*

- confrontando il contenuto della sesta richiesta referendaria con il disposto dell'art. 1, comma 239 della Legge n. 208/2015 emerge infatti che l' originario intento delle regioni promotrici della consultazione popolare era quello di consentire le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro le 12 miglia marine con riferimento ai soli "titoli abilitativi già rilasciati" , e quindi alla durata per questi prevista;

- il citato comma 239 invece , nel sostituire il secondo e terzo periodo del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 , ha introdotto una modificazione della durata dei titoli abilitativi rilasciati commisurandola al periodo di "vita utile del giacimento"e quindi disponendo una sostanziale "proroga" dei suddetti titoli abilitativi, ove la vita utile del giacimento superi la durata stabilita nel titolo;

- la nuova disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2016 quindi non modifica il contenuto normativo essenziale della disposizione normativa che si intendeva abrogare con la sesta richiesta referendaria ;

- con D.P.R. 15 febbraio 2016 è stato quindi indetto, per il 17 aprile p.v. lo svolgimento del referendum popolare per l'abrogazione del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006, come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, limitatamente alle parole *"per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e salvaguardia ambientale,"* al fine di imporre un divieto assoluto e perpetuo di ricerca, prospezione ed estrazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine.

PRESO ATTO CHE:

- è indispensabile assicurare la massima partecipazione alla consultazione popolare in oggetto anche al fine di garantire il raggiungimento del quorum previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO:

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad assumere ogni azione ed iniziativa utile a garantire, mediante adeguata campagna informativa, la più ampia partecipazione alla consultazione popolare indetta per il 17 aprile 2016.